

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13736 Anno 2018
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: PICARONI ELISA
Data pubblicazione: 30/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso 25484-2016 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BETTOLO 9, presso lo studio dell'avvocato ANDREA CLAUDIO MAGGISANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELLA PELLEGRINI;

-ricorrente -

contro

PREFETTURA DI ROMA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;

- intimata -

avverso la sentenza n. 6629/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 31/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2018 dal Consigliere Dott. Elisa Picaroni.

– *Ritenuto* che G.L. ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma depositata in data 31 marzo 2016, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal medesimo L. avverso l'ordinanza emessa dal giudice di pace di Roma ex art. 23, comma 5, legge n. 698 del 1981, pubblicata in data 20 novembre 2014;

che il Tribunale ha rilevato la tardività del gravame, proposto con atto di citazione depositato in data 25 maggio 2015, oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ.;

– che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 6 e 34 d.lgs. n. 150 del 2011, e contesta l'applicazione al giudizio d'appello del rito speciale previsto per il giudizio di primo grado in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa per violazione del codice della strada;

– che la Prefettura di Roma, già contumace in grado di appello, non ha svolto difese; che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza;

– che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 2, cod. proc. civ., in quanto la decisione impugnata è conforme ai principi enucleati da questa Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento richiamato;

- che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ovvero a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicché l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., anche nel caso in cui il gravame sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima (Cass. Sez. U. n. 2907 del 2014), e la decadenza in cui incorre l'appellante non è sanabile ai sensi dell'art. 4, comma 5, del citato d.lgs. n. 150 del 2011, che si riferisce esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado (Cass. 02/08/2017, n. 19298);
- che, nel caso in esame, il giudizio è stato introdotto dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, ed era pertanto interamente assoggettato al rito del lavoro, con la conseguenza che neppure poteva porsi una questione di ultrattività del rito speciale previsto per il giudizio di primo grado dinanzi al giudice di pace;
- che non si fa luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell'intimata;
- che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 febbraio 2018.

Il Presidente